



## **ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO**

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESORE CR. (Cremona) - Tel.0373/274716 - Fax 0373/291217

e.mail: [ic.trescore@libero.it](mailto:ic.trescore@libero.it) - [cric812001@istruzione.it](mailto:cric812001@istruzione.it)

C.F. 82005030190 – P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001

---

### **REGOLAMENTO**

#### ***PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO***

#### ***DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI***

(approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n°58 del 26/04/2010)

#### **ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001, le modalità e i criteri per il conferimenti di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e/o sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF, compresa la realizzazione di eventuali progetti/manifestazioni/eventi territoriali anche a largo raggio.

#### **ART.2 – REQUISITI OGGETTIVI**

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, il Dirigente Scolastico e/o il Collegio Docenti e/o un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico stabilisce i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi devono possedere per svolgere l'attività o l'insegnamento.
2. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei predetti requisiti, verifica prioritariamente la professionalità e la disponibilità del personale interno ed, in caso di impossibilità di utilizzo del dipendenti dell'Istituto, in coerenza con le disponibilità finanziarie, avvia la procedura di selezione dell'esperto esterno di cui al successivo art.4.
3. Il candidato esperto esterno dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente comma 1, anche dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. In caso di individuazione dell'esperto esterno dipendente da altra pubblica amministrazione, l'incarico potrà essere assegnato solo previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto.

### **ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

1. Agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
2. Il compenso per le attività di Formazione svolte da Dirigenti Scolastici e Docenti è determinato dal D.I. n°326/95.
3. Per gli esperti esterni, il Dirigente Scolastico determina, in relazione al progetto da attuare, ove non fissati per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, compatibilmente con i fondi disponibili.

### **ART.4 – PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ESPERTO ESTERNO**

1. Verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno, in coerenza con le disponibilità finanziarie, il Dirigente Scolastico avvia la procedura di selezione dell'esperto esterno.  
L'individuazione avviene mediante avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul proprio sito web o in altra forma pubblica ritenuta più opportuna o ricerca nello specifico settore di competenza.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. L'avviso dovrà contenere inoltre informazioni di massima sull'incarico da svolgere.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

### **ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

1. I contraenti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita Commissione tecnica.
2. Per gli incarichi di importo superiore a 2.000,00 euro la comparazione dovrà essere fatta su almeno tre offerte. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti.
3. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti oggettivi e dei seguenti titoli:
  - titoli culturali (particolare e comprovata esperienza universitaria) e professionali specifici, curricula, pubblicazioni,
  - esperienze professionali pregresse inerenti o rilevanti per il progetto,
  - progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con le richieste della scuola,
  - valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, delle tecnologie o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di competenza.  
Non si ricorre a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività non altamente qualificate e per lo svolgimento di funzioni ordinarie che rientrino nei compiti del personale in servizio nella scuola.
5. Il Dirigente affiderà l'incarico a chi, in possesso di tutti i requisiti richiesti, avrà ottenuto il maggior punteggio con il criterio dell'offerta "economicamente più conveniente" (rapporto qualità professionale - costo).

## **ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto di prestazione d'opera.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - l'oggetto della prestazione;
  - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo della prestazione indicato se al netto o al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente e/o dell'amministrazione;
  - eventuali rimborsi spese;
  - le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.
4. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
5. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale.  
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili solo previo il nuovo espletamento della procedura prevista.
7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
8. È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni, in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
9. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
  - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
  - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
  - per le quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
10. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
11. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.